

**MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY**  
**Direzione Generale per la Politica Industriale, l’Innovazione e le PMI**

**Relazione *ex art. 205 del R.D. 267/42 e ex art. 40 comma 1 bis D.Lgs. 270/99***  
**GENNAIO – GIUGNO 2024**

**CE.FO.P – Centro Formazione Professionale  
in Amministrazione Straordinaria  
in liquidazione**

**Commissario Straordinario**  
avv. Bartolo Antonioli

## *Indice*

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Premessa.....</b>                                       | <b>3</b>  |
| <b>1. Principali attività della fase liquidatoria.....</b> | <b>4</b>  |
| <b>2. Il contenzioso .....</b>                             | <b>7</b>  |
| <b>3. Costi sostenuti nel periodo di riferimento .....</b> | <b>10</b> |
| <b>4. Aggiornamento stato passivo .....</b>                | <b>11</b> |
| <b>5. Le movimentazioni bancarie.....</b>                  | <b>12</b> |

## **Allegati**

- 1. Prospetto dati Procedura**
- 2. Prospetto Situazione credito/debito**
  - A. Estratti conto bancari**
  - B. Relazioni legali sul contenzioso**

## **Premessa**

Con sentenza del 28/29 ottobre 2011 il Tribunale di Palermo ha dichiarato lo stato di insolvenza di CE.FO.P. – Centro di Formazione Professionale (d’ora in poi “Cefop” o “Ente”), nominando Giudice Delegato la Dott.ssa Angela Notaro (da subito sostituita dalla Dott.ssa Raffaella Vacca) e Commissari Giudiziali gli Avv. Bartolo Antonioli, Giuseppe Benedetto e l’Avv. Ciro Falanga.

Successivamente, con decreto 26 gennaio 2012, il Tribunale di Palermo ha dichiarato l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria e, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2012, i tre commissari giudiziali sono stati nominati Commissari Straordinari.

In data 9 maggio 2012, nel termine prorogato, i Commissari hanno presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito “Ministero”) il Programma previsto dall’art. 54 e ss. del D. Lgs. 270/99 (di seguito anche “Programma”).

Con successivo decreto del 18 settembre 2012, previo parere favorevole del nominato Comitato di Sorveglianza, il Ministero ha autorizzato l’esecuzione del Programma di cessione dei complessi aziendali di Cefop.

In data 27 giugno 2013 il Ministero ha autorizzato con decreto il Disciplinare di gara avente ad oggetto il c.d. perimetro di riferimento.

A conclusione della gara - con gli sviluppi descritti nella Relazione dei Commissari ex artt. 44 (determinata dalle dimissioni del Commissario Falanga nel febbraio 2014) e 61 comma 3 (in esito all’intervenuta cessione di cui infra) D.Lgs. 270/99, cui si rimanda - si è proceduto alla cessione dei complessi aziendali alla soc. consortile Cerf in data 7 marzo 2014.

Con decreto del Tribunale Fallimentare di Palermo in data 31 marzo 2014 è stata dichiarata la cessazione dell’esercizio dell’impresa.

In data 22 aprile 2016 anche il Commissario Avv. Giuseppe Benedetto ha presentato a Codesto Ministero le proprie dimissioni motivate e l’organo commissoriale, già in precedenza retto da due soli membri dopo le dimissioni dell’Avv. Ciro Falanga, ha perso la propria natura collegiale.

Con decreto in data 9 giugno 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha nominato quale commissario unico del Cefop, l’Avv. Bartolo Antonioli, già componente della precedente terna.

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 205 L.F., il Commissario Liquidatore presenta ogni semestre al Ministero una relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione accompagnata da una relazione del Comitato di Sorveglianza, sulla scorta delle linee-guida fornite da Codesto Ministero con circolare Prot. n. 0140030 dell’1.08.2014. e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente Relazione prende in esame il semestre dal 1 gennaio 2024 al 30 giugno 2024.

000

Il presente documento si articola in cinque capitoli, nel primo dei quali saranno esposte le principali attività poste in essere nel periodo di riferimento della presente Relazione; nel secondo verrà descritto e commentato il contenzioso più rilevante attualmente pendente o risolto con sentenza sempre nel periodo di riferimento; nel terzo verranno esposti le voci di costo sostenute nel medesimo periodo; nel quarto si darà un aggiornamento del processo di formazione dello stato passivo; nel sesto si darà atto delle movimentazioni bancarie del periodo.

000

## **1. Principali attività della fase liquidatoria nel periodo di riferimento.**

### **A. I rapporti con la Regione inerenti gli OIF**

In esito all’assentimento del CDS, nel periodo coperto dalle precedenti Relazioni dell’anno 2022, cui si rinvia, si è dato corso e sono state completate le attività preliminari dirette alla rendicontazione dei corsi dell’Obbligo Formativo svolti dal Cefop nel corso delle annualità 2008–2009, 2009-2010, 2010-2011e 2011-2012.

Come esposto nelle precedenti Relazioni di cui sopra, per l’annualità 2008 -2009 l’Ufficio Speciale del Dipartimento ha accolto la nostra rendicontazione ed ha emesso in sede di seconda revisione il riesame delle somme impegnate per i vari corsi,

riconoscendo un saldo a favore dell’Ente, al netto di quanto già erogato in passato, pari a circa 10.900 Euro per ciascuno dei 23 corsi, per un totale di €251.787,09 a credito del Cefop in A.S..

Il commissario ha risolto il problema del DURC e nel periodo coperto dalle precedenti relazioni. L’Ufficio Speciale ha liquidato l’importo di € 251.787,09 che è stato incassato sul conto corrente dedicato n. 1000/6837.

Nel mese di luglio 2022 l’Ufficio Speciale ha, dopo aver emesso i decreti di pagamento, controllati e firmati dallo scrivente, provveduto ad accreditare gli importi rendicontati nell’anno in corso rispettivamente per €128.758,27 € e per €244.468,40 portando il complessivo incasso per la Procedura nell’anno 2022 ad € 373.226,67 - cui si aggiungono quelli incassati l’anno precedente e così per un totale di €625.013,76 - che lo scrivente ha fatto confluire sul conto corrente Banca Intesa n. 07467/1000/6837 – “sportelli multifunzionali”, in assenza di un conto dedicato che avrebbe semplicemente comportato ulteriori spese per la Procedura ove attivato.

Alla data di chiusura della presente relazione, sono sempre in corso le verifiche congiunte per l’annualità svolta in amministrazione straordinaria, necessariamente ridotta causa quanto di seguito accennato.

Come già anticipato nelle precedenti relazioni, infatti, per la annualità 2011-2012 che il Cefop in A.S. non è stato in grado di completare - causa il noto comportamento indebito dell’Amministrazione Regionale in esito alla determinazione di questa di non ritenere alla stessa opponibile la cessione aziendale, impedendo alla cessionaria CERF di completare l’annualità come previsto nel contratto di cessione – vanificando di fatto l’attività svolta in regime di amministrazione straordinaria. Sono sempre in divenire accordi con l’Ufficio Speciale che consentano il recupero almeno parziale del relativo credito, come da possibilità emersa dai colloqui svolti nel periodo coperto dalla precedente relazione con i dirigenti regionali. Le ulteriori interlocuzioni non hanno dato esito positivo.

#### I rapporti con la Regione inerenti agli Sportelli Multifunzionali (Avvisi 1 e 2)

Come già accennato nelle precedenti relazioni, il procedimento di revoca del finanziamento si è concluso con un assentimento del Dipartimento Lavoro alla riapertura della rendicontazione da parte del Cefop in A.S. in accoglimento della tesi commissariale e il termine è stato postergato più volte, giusta gli accordi intervenuti in esito all'intervento dello scrivente.

Per dotarsi degli strumenti necessari a fare fronte all'adempimento - che prevede il nuovo caricamento dell'integralità delle spese sostenute su piattaforma diversa rispetto al precedente caricamento effettuato sul sistema regionale Caronte - il commissario ha inizialmente preso contatto con la Ria Grant Thornton, già incaricata della certificazione degli OIF, per il caricamento a sistema della documentazione raccolta relativamente agli Avvisi 1 e 2, ma la strada si è rivelata antieconomica e sostanzialmente impraticabile causa le difficoltà incontrate sul versante regionale e gli approfondimenti necessari ancora in corso alla data di presentazione della presente Relazione, stante l'incapienza della linea di finanziamento relativa agli Avvisi 1 e 2. Nel periodo coperto dalla presente Relazione sono continuati numerosi colloqui tra lo scrivente e i dirigenti del Dipartimento Lavoro e lo scrivente ha incaricato una cooperativa per sostituire la Ria Grant Thornton e concentrare a Palermo il lavoro, avvalendosi del lavoro già svolto in precedenza per consentire di allocare (linea di finanziamento) le spese rendicontate sul POC in luogo del finanziamento sul fondo sociale, dove non vi sono più risorse disponibili, senza costi ulteriori rispetto a quelli a suo tempo già assentiti dal CDS.

Allo stato sono da inserire a sistema regionale quanto elaborato, ovverosia circa 35.000 dati inerenti le risorse/personale dipendente impiegate nei 36 mesi del progetto (lordo-imponibile; tributi-previdenziale; trattenute sindacali; istituti contrattuali, cessioni o altre trattenute), 250 circa per lordo e fiscale consulenti, 1500 circa relative alle attività gestionali (utenze, affitti, forniture etc etc). Si è in attesa delle credenziali da parte del nuovo dirigente generale, di recente insediatosi, per accedere alla piattaforma regionale individuata come capiente e provvedere al caricamento della nuova rendicontazione effettuata.

## **B. Contributi legge 40/1987**

Si è in attesa dell’erogazione del saldo pari ad € 25.011,21.

000

## **2. Il contenzioso**

### **A1. Il contenzioso con la Regione**

1) Causa decisa negativamente per il CEFOP in A.S. dalla Corte d’Appello civile di Palermo inerente l’impugnativa da parte dell’Avvocatura della sentenza favorevole al Cefop avente ad oggetto il pagamento degli arretrati per gli adeguamenti contrattuali da CCNL del periodo 1998 – 2003 (circa € 3.430.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria). Con la riforma della sentenza del Tribunale, la Corte ha ritenuto che l’accordo a suo tempo raggiunto tra la Regione Siciliana, i sindacati di categoria e gli enti datoriali in rappresentanza degli enti di formazione, tra cui il CEFOP (all’epoca in bonis) non fosse da considerare alla stregua di un’obbligazione per quanto riguarda il saldo, ma solo per la parte già corrisposta al Cefop in acconto. Ciò, a detta della Corte, in quanto il saldo, a differenza dell’acconto versato, non avrebbe avuto la necessaria copertura finanziaria al momento in cui l’accordo fu assunto dalla Regione Siciliana, relegando la Corte l’impegno sul saldo ad una sorta di impegno politico – sindacale, privo di effetti giuridici.

Con precedente delibera del CDS in esito ai pareri pervenuti da tre studi legali interpellati dallo scrivente, lo stesso CDS si è espresso favorevolmente rispetto all’istanza commissariale di impugnare la sentenza avanti la Corte di Cassazione. Come da pari delibera del CDS in esito alla valutazione delle proposte pervenute dai tre studi legali, il ricorso è stato affidato allo Studio del Prof. Avv. Angelo Clarizia di Roma.

Il commissario ha provveduto ad affidare allo Studio individuato il ricorso per Cassazione.

L'esito negativo della sentenza e il conseguente venire meno della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado favorevole alla Procedura ed ora riformata, ha comportato una corrispondente diminuzione dei presumibili incassi stimati, come da precedenti relazioni.

Si è sempre in attesa della decisione della Suprema Corte.

- 2) Causa connessa alla precedente, decisa dal CGA, che, ribaltando la precedente decisione sfavorevole del TAR Sicilia, ha accolto integralmente le ragioni del Cefop in A.S., considerando illegittimo il provvedimento del Dipartimento Formazione con il quale erano stati annullati in autotutela i precedenti provvedimenti amministrativi che avevano assentito gli adeguamenti contrattuali da CCNL di cui sopra. Per quanto definita, si fa cenno ancora a tale controversia in quanto il suo esito positivo ha riflessi importanti sul ricorso per Cassazione di cui si è fatto cenno sopra.
- 3) N. 2 cause decise favorevolmente in grado di appello avverso precedenti sentenze sfavorevoli al Cefop del Tribunale civile di Palermo e inerenti le compensazioni effettuata dalla Regione su anticipi dovuti al Cefop in corso di esercizio di impresa da parte dell'amministrazione straordinaria (Avviso 20); l'intervenuto pagamento medio tempore da parte del Dipartimento Formazione dell'importo compensato, ha determinato il venir meno della materia del contendere e degli effetti della sentenza, salvo per quanto attiene gli interessi e le spese legali liquidate dal Tribunale. Come già accennato nella precedente Relazione, in esito alla sentenza favorevole, lo scrivente ha inteso proporre, previo assentimento del CDS, causa per far valere nei confronti dell'Assessorato Formazione il danno da ritardo (oltre tre anni) nell'erogazione degli acconti e saldi. Nel periodo coperto dalle precedenti relazioni il commissario, come assentito in precedenza dal CDS, ha attivato tramite lo Studio degli Avv. ti Dentici e Lo Caso di Palermo due decreti ingiuntivi nei confronti della Regione Siciliana, decreti che sono stati emessi dal Tribunale e notificati alla Regione in data 7.12.2023.

Nel mese di gennaio 2024 l’Avvocatura Distrettuale di Palermo per conto della Regione ha opposto nei termini i due decreti, dando inizio ai giudizi di cognizione (R.G. 386/2024 e 404/2024) rispettivamente con udienze fissate al 5 e al 4 giugno 2024, in cui il Cefop ha provveduto a costituirsi.

- 4) Causa pendente avanti Corte d’Appello di Palermo, adita dall’Avvocatura Distrettuale per conto dell’Assessorato Formazione Professionale avverso sentenza del Tribunale di Palermo che ha condannato l’Amministrazione Regionale al pagamento degli arretrati contrattuali del Prof. 2010, per l’importo di € 1.614.491,74, oltre interessi e spese. La causa è stata interrotta per il decesso del legale della Procedura, Avv. Santi Geraci. L’Avvocatura ha provveduto alla riassunzione nei termini e la Corte ha fissato il termine del 30.03.2023 per la notifica al CEFOP in A.S. fissando l’udienza del 5.07.2023 per la prosecuzione. All’esito della notifica, lo scrivente, essendo ormai decaduto il precedente CDS e non rinnovato nel periodo coperto dalla presente Relazione, ha necessariamente affidato all’Avv. Calogero Marinello, già collaboratore dell’Avv. Santi Geraci, la prosecuzione del giudizio e la predisposizione delle difese conclusive, come comunque già anticipato al CDS uscente. Con sentenza n 723/2024 del 29.04.2024, la Corte palermitana ha rideterminato il credito del Cefop in A.S. nell’importo di € 1.256.910,72 (al posto del 1.614.491,75 del primo grado), condannando la Regione appellante al pagamento del predetto importo maggiorato degli interessi legali. La sentenza, come da indicazioni del legale del Cefop in A.S. appare corretta e non impugnabile validamente per Cassazione. Si è quindi proceduto alla notifica della sentenza per la decorrenza del termine breve di impugnazione. La sentenza non è stata appellata ed è passata in giudicato.

## A.2 Azione di responsabilità

Si rimanda alle precedenti relazione in mancanza di aggiornamenti significativi sul versante del contenzioso civile pendente, interessato solo da una procedura esecutiva avviata nei confronti di uno degli ex amministratori.

Le transazioni proposte dagli ex amministratori non hanno ancora avuto sviluppo in mancanza, allo stato, di assentimento ministeriale, che è stato negato. Lo scrivente commissario ha richiesto al Ministero il riesame della vicenda, che appare il frutto di un fraintendimento dei presupposti che giustificano, a giudizio di chi scrive, gli accordi ancillari assunti tra la Procedura e i transigenti, accordi che il Ministero ha invece ritenuto non percorribili (liberazione dall'obbligo di pagamento della tassa di registro, pur già corrisposta e/o offerta dai transigenti pro quota ad integrazione del danno transattivamente concordato), ritenendo però giustificate e condivisibili le transazioni tanto nei presupposti, come negli importi proposti dai transigenti.

Il Ministero non ha ancora alla data di presentazione della presente relazione dato risposta alle osservazioni svolte con il precedente diniego.

#### A.3 Il contenzioso con l'INPS

Come accennato nelle precedenti relazioni, cui si rinvia, il contenzioso si è concluso negativamente per la procedura sulla scorta di un recente ripensamento della Cassazione, recepito dal Giudice palermitano, che ha ritenuto dovuti i contributi previdenziali indipendentemente dall'effettività della prestazione lavorativa dei dipendenti licenziati e poi reintegrati. Riscossione Sicilia si è quindi insinuata al passivo della Procedura e in sede di esame della domanda il GD ne ha rigettato la domanda. La determinazione del GD è stata oggetto di impugnazione che è stata accolta. Il credito derivante dalla predetta sentenza in sede di reclamo deve essere annotato nello stato passivo a rettifica (v. capitolo dedicato).

000

#### **3. Costi sostenuti nel periodo di riferimento.**

I costi sostenuti nel periodo sono stati determinati principalmente da: (i) costi di locazione magazzino, (ii) spese di trasferta del commissario; (iii) spese legali e di consulenza; (iv) servizi di rendicontazione; (v) spese bancarie; (vi) spese generali della procedura.

Per abbattere i costi, la locazione dell'ufficio a Palermo del Cefop in A.S. è stata disdettata alla fine del 2023 e non è più quindi nei costi, tenendo conto che le attività

di rendicontazione sugli Sportelli Multifunzionali era in fase avanzata e doveva necessariamente essere esternalizzata per consentirne il caricamento in piattaforma, una volta individuata la linea di credito.

Nel prospetto che segue sono individuati i costi totali sostenuti nel periodo di riferimento della presente Relazione (i costi sono comprensivi di IVA e RA se dovute).

|     |   |             |
|-----|---|-------------|
| i   | <i>costi locazione magazzino</i>          | 1.650,00 €  |
| ii  | <i>spese di trasferta del commissario</i> | 614,71 €    |
| iii | <i>spese legali e di consulenza*</i>      | 40.051,52 € |
| iv  | <i>Servizi di Rendicontazione**</i>       | 15.250,00 € |
| v   | <i>spese bancarie</i>                     | 531,40 €    |
| vi  | <i>spese generali della procedura***</i>  | 180,77 €    |
|     | <i>TOTALE</i>                             | 58.278,40 € |

- Tra le spese legali e di consulenza sono compresi (i) le spese sostenute per saldare le parcelle dello Studio Santi Geraci relative al giudizio di primo grado e per le fasi svolte in secondo grado nel giudizio di cui al punto 4 del contenzioso; (ii) le spese per l'assistenza fiscale e tributaria ordinaria espletate dallo Studio della Dott.ssa Gandolfo.

\*\* Le spese di rendicontazione si riferiscono all'aconto versato alla Cooperativa che sta effettuando le fasi finali della rendicontazione degli Sportelli Multifunzionali, somma già assentita per tale attività dal CDS e non impegnata.

\*\*\*Tra le spese generali della Procedura sono comprese le spese di hosting del sito.

000

## 1. Aggiornamento dello stato passivo

Nel periodo coperto dalla presente Relazione non si sono tenute udienze relative ai crediti. Il dott. Costantino, cui era stato affidato l'incarico assentito dal CDS per le ricognizioni dello stato passivo in conseguenza delle rettifiche riguardanti i crediti INPS per il pagamento delle ultime tre mensilità dovute ai lavoratori, è purtroppo venuto a mancare all'inizio dell'anno in corso.

L'attività in corso è stata svolta nei limiti del possibile dallo scrivente senza il necessario ed indispensabile supporto tecnico- lavoristico, in quanto i membri dello Studio del compianto Dott. Costantino non erano né strutturati, né in grado di assolvere efficacemente all'incarico, ed anzi del tutto incapaci di reperire e fornire le indicazioni

necessarie. Lo scrivente si è attivato per reperire altro consulente in grado di assolvere l'enorme compito riconciliativo descritto nelle precedenti relazioni cui si rimanda.

Trattandosi di attività comunque procrastinabile in attesa quanto meno degli incassi previsti sulle cause (v. sopra punto 4 contenzioso pendente) e del termine della rendicontazione degli Sportelli Multifunzionali, in mancanza del CDS ed in attesa dei nuovi membri nominati dal MIMIT, lo scrivente non ha potuto dare corso compiutamente al lavoro appena abbozzato dal compianto Dott. Costantino in vista di un futuro riparto.

Si segnala comunque che molte sedi INPS, più volte sollecitate dallo scrivente a mezzo PEC, non hanno ancora dato risposta alle richieste sul punto della Procedura.

000

## **2. Le movimentazioni bancarie.**

Alla data di chiusura della presente Relazione risultano accesi i cc, di cui al prospetto che segue:

|                                  |                                |   |
|----------------------------------|--------------------------------|---|
| BANCA CARIGE – AZIONE DI RESP.   | PIAZZA MONTE DI PIETA' PALERMO | IT11F034310465500004645280                        |
| INTESA SAN PAOLO – TFR           | VIA SCIUTI PALERMO             | IT10N030690462010000006927 (EX C/C 0315388 B.N.)  |
| INTESA SAN PAOLO – AVV. 20/2011  | VIA SCIUTI PALERMO             | IT88L030690462010000006834 (EX C/C 0306495 B.N.)  |
| INTESA SAN PAOLO – AVV. 1        | VIA SCIUTI PALERMO             | IT19O030690462010000006837 (EX C/C 0306506 B.N.)  |
| INTESA SAN PAOLO – AVV. 2        | VIA SCIUTI PALERMO             | IT93P030690462010000006838 (EX C/C 0306507 B.N.)  |
| INTESA SAN PAOLO – LEGGE 40      | VIA SCIUTI PALERMO             | IT70Q030690462010000006839 (EX C/C 0306508 B.N.)  |
| INTESA SAN PAOLO – FINANZIAMENTO | VIA SCIUTI PALERMO             | IT915J030690462010000006840 (EX C/C 0306509 B.N.) |

I saldi relativi alla data di chiusura della presente Relazione sono indicati negli estratti conto allegati (i saldi del cc 6840 dovranno essere integrati attingendo dal cc 6927 per la parte di tassazione corrisposta attraverso l'accesso al credito erariale portato in compensazione).

Si ribadisce per completezza che nel periodo coperto dalla prima relazione 2022 la Direzione di Banca Intesa ha convocato lo scrivente commissario per azzerare i tassi creditori, pena il recesso dell'Istituto dal rapporto di conto corrente. Lo scrivente ne ha informato il CDS e l'Istituto bancario ha effettivamente proceduto ad inviare recesso con preavviso. Nel periodo di preavviso lo scrivente ha interpellato altri istituti senza

ottenere disponibilità a intrattenere rapporti attivi di conto corrente di entità pari a quelli del CEFOP in A.S.. Per evitare l'interruzione dei rapporti bancari per i saldi giacenti, lo scrivente ha accettato di azzerare gli interessi creditori a decorrere dal 2022, evitando il recesso operato dall'Istituto.


Il conto acceso presso Banca Carige (ora BPER Banca a decorrere dal novembre 2022) e riservato all'attivo delle transazioni relative all'azione di responsabilità non è stato oggetto di movimentazioni nel periodo.

Con osservanza.

Palermo/Milano, li 30 giugno 2024

Il Commissario

Avv. Bartolo Antonioli

A handwritten signature in black ink, appearing to read "BARTOLO ANTONIOLI". The signature is fluid and cursive, with a large, stylized initial 'B' and 'A'.